

Bari, 27 giugno 1974

IL PRESIDENTE

Panni
anni

All'Ufficio Segreteria Generale de

Consiglio Regionale

S E D E

All'Ufficio Legislativo del

Consiglio Regionale

S E D E

Incasso

Per quanto di competenza si trasmette in allegato il disegno di legge "Compensi ai componenti il comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane" approvato nella seduta della 1^a Commissione il giorno 30 maggio c.a.

Distinti saluti

(Avv. Giovanni Margiotta)

[Handwritten signature]

CONSIGLIO REGIONALE	
26 GIUG. 1974	
Cat.	...
Prof. N.	2515

DISEGNO DI LEGGE

"COMPENSI AI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO REGIONALE
DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE"

Relatore: Avv. Giovanni Margiotta

Onorevole Presidente,

Onorevoli Consiglieri,

la legge 7 agosto 1971 n.685, prevede la costituzione presso ogni Capoluogo di Regione di un apposito Comitato tecnico della Cassa per il credito alle imprese artigiane cui è demandato il compito di deliberare la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi a favore delle imprese artigiane.

L'art.1 della richiamata legge pone a carico della Regione le spese per il funzionamento del Comitato tecnico Regionale.

Il Comitato in parola è composto:

- da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di Presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato;
- da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
- alle riunioni assiste un rappresentante della Corte dei Conti.

L'insediamento ufficiale del Comitato tecnico della Puglia è avvenuta in data 29 luglio 1972.

Fino ad oggi il comitato ha svolto 44 sedute ed ha approvato n.1.034 operazioni finanziarie per l'importo complessivo di £.9 miliardi e 645 milioni, con un incremento del 200% sul periodo in cui il Comitato Tecnico non era stato costituito.

Alcuni componenti hanno minacciato le dimissioni dal Comitato o di non partecipare alle sedute non avendo a tutt'oggi ottenuto alcun emolumento che potesse compensare il tempo impiegato a partecipare alle sedute del Comitato.

Le eventuali dimissioni e la mancata partecipazione alle sedute paralizzerebbero la funzionalità del Comitato, con grave danno economico alle imprese artigiane, per le quali, il Credito a medio termine rappresenta l'unico mezzo a disposizione per impiantare nuovi laboratori e ampliare ed ammodernare quelli già esistenti.

Pertanto, in attesa della legge determinante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nell'Amministrazione Regionale, si

ritiene necessario con la presente legge e per le ragioni sopra elencate, corrispondere ai componenti del Comitato tecnico Regionale, adeguati sia a titolo di gettoni di presenza, sia a titolo di diaria e rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute del Comitato.

Art.1

A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario del Comitato tecnico Regionale della Puglia della Cassa per il credito alle imprese artigiane è attribuito un gettone di presenza nella misura di £.10.000 per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo di due sedute mensili.

Art.2

Ai Componenti del Comitato stesso residenti fuori sede verrà corrisposto, nei termini di cui all'art.1, il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura di £.15.000 per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:

- a) viaggi compiuti con automezzo proprio £.55 al Km;
- b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.

Art.3

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge graveranno per l'esercizio finanziario 1974 sul Cap 30 "Spese per il funzionamento dei Consigli, Comitati e Commissioni (art.1 legge 7/8/1971 n.685)".

Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli del bilancio regionale.

Art.4

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.